**AVVISO**

Allo scopo di rispondere alle esigenze delle imprese colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale, con DGR n. 529 del 28 aprile 2020, ha disposto delle modifiche a valere su alcuni bandi afferenti alla programmazione POR FESR 2014-2020 attualmente pubblicati o in corso di gestione. In particolare, con riferimento al Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019, relativo all'Azione 3.1.1 sub. B) del POR FESR 2014-2020, sono state effettuate le variazioni indicate di seguito:

* Le scadenze per la conclusione dei progetti e per la rendicontazione delle relative spese sono modificate secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Graduatoria** | **Scadenze originarie** | **Nuove scadenze** |
| I graduatoria  DDR n. 412 del 22/11/20009 | Conclusione progetti: 30 novembre 2020  Presentazione saldo: 15 dicembre 2020 | Conclusione progetti: 30 aprile 2021  Presentazione saldo: 17 maggio 2021 |
| II graduatoria  DDR n. 25 del 21/02/2020 | Conclusione progetti: 15 marzo 2021  Presentazione saldo: 31 marzo 2021 | Conclusione progetti: 30 aprile 2021  Presentazione saldo: 17 maggio 2021 |

* Art. 17, comma 2 del Bando, la % massima di variazione dei costi di competenza di ciascun partner è modificata dal 20% al 30% del costo totale del progetto.
* Art. 18, comma 1 del Bando,

“Sono previste le seguenti modalità di erogazione del sostegno”:

1. Anticipo. “Il Capofila potrà richiedere, entro il 5 gennaio 2021, l’erogazione a titolo di anticipo di una quota fino al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria.
2. Acconto. “Il Capofila potrà richiedere, entro i tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento, l'erogazione a titolo di acconto, di un importo minimo pari al 30% del contributo concesso.
3. Saldo. “Il Capofila al termine di conclusione del progetto ed entro il 17 maggio 2021, deve presentare la richiesta di erogazione del saldo.

* Art. 18, comma 2 del Bando, è consentita una riduzione massima del 50% tra la spesa approvata nei rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno.
* Art. 21, comma 4, lett. a) del Bando, “Abrogato”